



Città di  
**San Miniato**

**Il Sindaco**

---

Al Ministero della Transizione Ecologica

Gabinetto del Ministro  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)  
[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

San Miniato, il 22/03/2022

**Oggetto: Comune di San Miniato – trasmissione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, dell’interpello in materia di *autorizzazione integrata ambientale (AIA)*.**

Spett.le Ministero della Transizione Ecologica,

Io scrivente Comune di San Miniato (PI) è proprietario di un impianto di trattamento di acque reflue sito nel Comune di San Miniato, in via Arginale Ovest n. 81, Loc. San Romano (l’*Impianto*”).

In forza di una specifica concessione del 1985, rinnovata nel 1998 e nel 2012, tutt’ora valida, l’Impianto è stato dato in concessione dallo scrivente Comune di San Miniato (PI) alla Società partecipata Consorzio Cuoio-depur S.p.A., con sede legale nel Comune di San Miniato (PI) Via Arginale Ovest n. 81, costituita nel 1980 (“*Consorzio Cuoio-depur*”), per svolgere per conto dell’amministrazione comunale il servizio di depurazione delle acque. L’atto sanciva l’obbligo per gli insediamenti industriali utenti dell’impianto di fornire le provviste in denaro per far fronte ai costi gestionali di esercizio e agli investimenti necessari a garantire il rispetto delle normative ambientali.

Nell’Impianto confluiscono 2 reti fognarie, distinte l’una dall’altra.

Una rete è stata affidata alla Soc. Acque S.p.A., gestore del sistema idrico integrato (“*Condotta 1*”). Nella Condotta 1 transitano reflui urbani come definiti all’art. 74, comma 1, lett. i) del d.lgs. 152/06, di natura prevalentemente domestica, la cui depurazione è affidata al Consorzio Cuoio-depur ai sensi dell’articolo 9 bis del disciplinare di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell’Autorità di Ambito, che oltremodo stabilisce l’obbligo per il GSII di utilizzare l’impianto di San Miniato. Questo segmento del servizio è regolamentato anche ai fini tariffari da apposita convenzione stipulata tra il Consorzio Cuoio-depur e la società Acque spa e approvata dall’Autorità di Ambito.



Città di  
**San Miniato**

---

L'altra rete, con obbligo di allaccio, è di proprietà dello scrivente Comune ("Condotta 2"). La condotta 2 è concessa in uso, con l'onere di provvedere alla sola manutenzione ordinaria al Consorzio Cuoio-depur mediante convenzione stipulata nel 1985, rinnovata nel 1998 e nel 2012, tutt'ora valida.

Nella Condotta 2 transitano reflui urbani come definiti all'art. 74, comma 1, lett. i) del d.lgs. 152/06: vi vengono pertanto immesse sia acque domestiche provenienti dagli agglomerati abitativi di Ponte a Egola e Molino d'Egola, (frazioni del territorio comunale) sia reflui industriali (anche prodotti da installazioni IPPC). I reflui industriali sono prevalenti.

L'immissione dei reflui industriali nella Condotta 2, di proprietà dello scrivente Comune, è autorizzata ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/2006 e assoggettata al rispetto dei parametri stabiliti da uno specifico regolamento di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura, come previsto dalla stessa normativa.

Il predetto regolamento di accettabilità è stato deliberato dalla Società Consorzio Cuoio-depur S.p.A. in data 16 giugno 2008 ed è stato approvato, in conformità all'art. 107, comma 1, D.Lgs. 152/2006, dall'allora) Autorità di Ambito n. 2 "Basso Valdarno" con delibera n. 45 del 13.12.2010, e successivamente recepito dall' Autorità Idrica Toscana.

Il citato Regolamento di accettabilità prevede *inter alia* l'obbligo per tutte le possibili utenze degli insediamenti serviti di allacciarsi alla fognatura alle condizioni stabilite dai regolamenti.

Tanto premesso, lo scrivente Comune di San Miniato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*septies* del D.Lgs. 152/2006, sottopone a codesto spettabile Ministero – Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA), l'interpello in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), allegato alla presente.

Distinti saluti



**IL SINDACO**  
Simone Giglioli



ALLEGATO ALL'INTERPELLO  
EX ART. 3-SEPTIES DEL DLGS. 152/2006

San Miniato, il 22/03/2022

**Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA)** – istanza in merito alla corretta interpretazione e applicazione del punto 3 (“*Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane*”), cpv. 1 e 2, della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17 giugno 2016 (“*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46*”)

Lo scrivente Comune di San Miniato (PI), ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, sottopone il seguente interpello in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA).

Come è noto, rispetto alla categoria IPPC 6.11 di cui all’Allegato VIII, ‘Inquadramento generale’, della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii [di seguito, ‘**TUA**’] – categoria in base alla quale è inclusa tra le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale [di seguito, ‘**AIA**’] l’“*Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato*” (nдр: VIII della Parte Seconda TUA) – fondamentali elementi di puntualizzazione e di chiarimento sono venuti dalla Circolare dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 0012422/GAB del 17 giugno 2016 (“*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46*”) [di seguito, ‘**Circolare 2015**’].

In particolare, il punto 3 (“*Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane*”), cpv. 1 e 2, della Circolare 2015, dispone, le seguenti esclusioni dalla categoria IPPC 6.11 per i depuratori di acque reflue urbane:

“*Il depuratore è completamente escluso dalla categoria IPPC 6.11 se tratta esclusivamente reflui recapitati da fognature di reflui urbani, così come definiti dall’articolo 74, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 152/06, anche se tali fognature convogliano anche acque reflue industriali provenienti da installazioni IPPC, che rispettano i limiti di immissione in pubblica fognatura*” (cpv. 1);

“*Se il depuratore tratta sia reflui industriali, sia acque reflue urbane, l’esclusione dalla categoria IPPC 6.11, prevista in caso di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, non si applica alle parti del depuratore in cui è effettuato il pretrattamento necessario a garantire ai reflui*



Città di  
**San Miniato**

---

*industriali provenienti da installazioni IPPC e convogliati tramite reti fognarie non provenienti da agglomerato, di conseguire le caratteristiche che ne consentano lo scarico in pubblica fognatura (ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06). Conseguentemente, tali parti costituiscono una installazione soggetta ad AIA" (cpv. 2).*

Ciò premesso, col presente interpellò, si chiede di chiarire i seguenti quesiti d'ordine interpretativo, sollecitati dal quadro esplicativo delineato dai sopra riportati cpv. 1 e 2 del punto 3 della Circolare 2015.

- i. Se, ai sensi del cpv. 1 del punto 3 della Circolare 2015, costituisca decisivo presupposto ai fini dell'assoggettamento del depuratore alla disciplina di recepimento della direttiva 91/271/CEE e, pertanto, condizione determinante la 'completa' esclusione dello stesso dalla categoria IPPC 6.11, il fatto che i reflui urbani (ai sensi dall'art. 74, comma 1, lettera i), TUA) – costituiti da acque reflue domestiche e da acque reflue industriali (anche qualora provenienti da installazioni IPPC) – siano convogliati al depuratore tramite la medesima fognatura, ogniqualvolta l'immissione, in tale fognatura, dei reflui industriali (anche qualora provenienti da installazioni IPPC) risulti vincolata al rispetto dei limiti previsti dall'art. 107, comma 1 TUA per l'immissione in pubblica fognatura e avvenga in modo conforme ad essi.
- ii. Se, qualora risulti soddisfatto il presupposto di cui al punto i), il fatto che i reflui industriali siano prevalenti rispetto a quelli domestici non muti la qualificazione di acque reflue urbane (art. 74, comma 1, lettera i), TUA) e pertanto non osti alla 'completa' esclusione del depuratore dalla categoria IPPC 6.11, prevista dal cpv. 1 del punto 3 della Circolare 2015.
- iii. Se, ai sensi del cpv. 2 del punto 3 della Circolare 2015, nel caso in cui, invece, i reflui industriali non siano vincolati al rispetto dei limiti previsti dall'art. 107, comma 1 TUA per l'immissione in pubblica fognatura e, di conseguenza, non sia possibile convogliarli al depuratore insieme agli altri reflui domestici e/o urbani all'interno della medesima fognatura, ciò costituisca circostanza determinante l'esclusione solo 'parziale' del depuratore dalla categoria IPPC 6.11, con la conseguenza che configurano installazione soggetta ad AIA le sole parti del depuratore in cui è effettuato il pretrattamento, necessario al fine di garantire che i predetti reflui industriali (anche qualora provenienti da installazioni IPPC) conseguano le caratteristiche che ne consentano lo scarico in pubblica fognatura (ai sensi dell'articolo 107, comma 1, TUA).

Si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti



**IL SINDACO**  
Simone Giglioli